Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 19 novembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1959, n **953**.

Attribuzione della denominazione « Furlo » alla frazione del comune di Acqualagna (Pesaro-Urbino), ora indicata con il nome di « Osteria del Furlo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Acqualagna (provincia di Pesaro-Urbino) in data 12 dicembre 1958, n. 47, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune ora indicata « Osteria del Furlo » sia attribuita la denominazione di « Furlo »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro-Urbino in data 16 febbraio 1959, n. 12416/14, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione di « Furlo » alla frazione del comune di Acqualagna, in provincia di Pesaro-Urbino, ora indicata con il nome di « Osteria del Furlo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 32 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1959, n **954**.

Rettifica di confine fra i comuni di Viguzzolo e di Castellar Guidobono, in provincia di Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Viguzzolo e di Castellar Guidobono, in provincia di Alessandria, in data 15 gennaio 1957, rispettivamente, n. 2 e n. 5, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra i Comuni stessi;

Visto che le condizioni della rettifica medesima sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria in data 27 maggio 1957, n. 102, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 luglio 1959, n. 1196;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Viguzzolo e di Castellar Guidobono, in provincia di Alessandria, è rettificato secondo la linea risultante della pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Viguzzolo e di Castellar Guidobono.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n* 33 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1959, n. **955**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pio X, in rione Modena del comune di Reggio Calabria.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 2 febbraio 1958, integrato con due dichiarazioni del 24 settembre e 15 ottobre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in rione Modena del comune di Reggio Calabria.

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1959, n. 956.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria delle Grazie, in contrada Conca d'Oro del comune di Palagiano (Taranto).

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellaneta in data 1° dicembre 1957, integrato con prospetto del 15 gennaio 1958 e con dichiarazione del 21 marzo 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Maria delle Grazie, in contrada Conca d'Oro del comune di Palagiano (Taranto).

Visto *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1959
Atti del Governo registro n. 122, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1959, n. 957.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, in frazione Bagnarola del comune di Cesenatico (Forlì).

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 25 marzo 1958, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, in frazione Bagnarola del comune di Cesenatico (Forlì), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1959
Atti del Governo registro n. 122, foglio n. 20 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1959.

Modificazione del penultimo comma dell'art. 2 delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto Ministeriale 19 febbraio 1958, n. 342.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni e aggiunte;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico;

Visto il regio decreto legge 24 novembre 1930, n. 1632 (convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526), che apporta modificazioni alla citata legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, per il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1955, n. 38, che reca direttive per l'assolvimento da parte dei Comuni e delle Giunte provinciali delle funzioni loro demandate dal suindicato decreto Presidenziale n. 771;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367, col quale è stato approvato il regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1958, n. 342, col quale sono state approvate le prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;

Ritenuto che la tecnica costruttiva degli impianti monofuni sopraindicati ha raggiunto notevoli progressi e che i medesimi, presentano oggi caratteri di maggiore stabilità, robustezza e durata, eppertanto può essere accordato un più lungo periodo di durata della relativa concessione;

Ritenuta, di conseguenza, l'opportunità di portare a 15 anni, per detti impianti, la durata della concessione di esercizio prevista in 10 anni al penultimo comma del l'art. 2, delle relative prescrizioni tecniche speciali approvate col citato decreto Ministeriale 19 febbraio 1958, n. 342,

Sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 2 delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli approvate con decreto Ministeriale 19 febbraio 1958, n. 342, è sostituito dal seguente:

« La concessione di esercizio non potrà avere una durata superiore ad anni quindici, prorogabile per un periodo non eccedente altri quindici anni, ferme restando le limitazioni previste all'art. 28 del regolamento generale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367 ».

Art. 2.

Rimane ferma la prescrizione contenuta nell'art. 18 del decreto Ministeriale 8 ottobre 1955, n. 38, che fa obbligo agli Enti locali, ai quali compete la concessione di detto genere di impianti, di sentire la Commissione per le funicolari aeree e terrestri nei casi in cui la relativa concessione sia richiesta per una durata eccedente i dieci anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1959

Il Ministro: ANGELINI

(6216)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 211, il comune di Sinnai (Cagliari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6231)

Autorizzazione al comune di Montemurlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 29 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 243, il comune di Montemurlo (Firenze) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 720 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6232)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 212, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 440 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6233)

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 16 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 239, il comune di Mesola (Ferrara) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24 085 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6234)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 251, il comune di Leonforte (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12 325 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6235)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 234, il comune di Nicosia (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23 590 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6236)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 180, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6239)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 242, il comune di Barrafranca (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29 550 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6237)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno foglio n. 179, il comune di Stilo (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6238)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959 registro n. 25 Interno, foglio n. 208, il comune di La Maddalena (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13 080 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6240)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 193, il comune di Cheremule (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 180 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6241)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 201, il comune di Castelbuono (Palermo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 770 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6242)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 209, il comune di Platì (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15 980 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6243)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 178, il comune di Scilla (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21 690 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6244)

Autorizzazione al comune di Melicucco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 29 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 197, il comune di Melicucco (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 0 985 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(6245)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del canale Riberio, con sede nel comune di Vescovato (Cremona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 32328 in data 7 novembre 1959, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del canale Riberio, con sede nel comune di Vescovato (Cremona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 16 giugno 1957.

(6175)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del torrente Uso

Con decreto Presidenziale n. 149 in data 12 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre successivo al registro n. 15, foglio n. 222, il comprensorio del Consorzio di bonifica del torrente Uso, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna, è stato ampliato di ettari 4.976.62.47 mediante l'inclusione dei bacini del fiume Rubicone e del torrente Rigossa.

(6198)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14712 in data 9 novembre 1959, il termine fissato con decreto Ministeriale n. 13698 del 22 ottobre 1959 per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera, affidata all'avv. Giovanni Laureanò, rimane stabilito, anzichè al 31 marzo 1960, alla data del 30 giugno 1960.

(6219)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA CASE PER LAVORATORI
GESTIONE INA-CASA

Modalità per la prenotazione e l'assegnazione degli alloggi costruiti per i lavoratori, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, rimasti disponibili per rinunce, decadenze o carenza di domande, sia su bandi generali, sia su bandi particolari. (Comunicato n. 17).

CAPO I

BANDI GENERALI

Modalità per l'assegnazione degli alloggi disponibili dopo la consegna (rinunce e decadenze)

1. — Mediante l'utilizzazione di precedenti graduatorie:

allorchè si rendono disponibili uno o più alloggi già consegnati su una graduatoria generale ed è trascorso il termine di validità (due anni dalla data di pubblicazione) delle graduatorie, comprese quelle riferentesi a bandi già pubblicati, mentre non è ancora stata pubblicata per la località una nuova graduatoria provvisoria, si procede all'assegnazione di tali alloggi estendendo la validità della vecchia graduatoria, per la destinazione corrispondente a ciascun alloggio, limitatamente però a quei lavoratori che siano stati inclusi nelle prime tre classi per le graduatorie formate in base al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436, ovvero classificati con punteggio non inferiore a sette punti per le graduatorie formate in base al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333. Qualora non esista una graduatoria della stessa destinazione di quella dell'alloggio disponibile, viene utilizzata la graduatoria relativa all'altra destinazione.

Ove ricorrano tali circostanze, oltre ad accertare che l'assegnatario possegga tuttora i requisiti di legge per aver titolo all'assegnazione di un alloggio, l'Ufficio del lavoro verifica che il medesimo si trovi, al momento dell'assegnazione, in condizioni di bisogno equivalenti a quelle denunziate nella domanda.

Nel caso in cui per l'assegnazione di un alloggio disponibile sia utilizzabile una vecchia graduatoria (con il rispetto della destinazione riscatto-locazione), l'alloggio libero viene attribuito al lavoratore meglio classificato tra le due categorie (pubblici e privati) e, a parità di punteggio, al lavoratore della categoria cui l'alloggio stesso era stato inizialmente destinato.

2. — Mediante manifesti-avviso:

qualora la vecchia graduatoria sia stata già utilizzata fino ai limiti sopraindicati, gli Uffici del lavoro procedono direttamente senza la preventiva autorizzazione della Gestione INA-Casa alla pubblicazione di un manifesto-avviso.

Nei manifesti-avviso, da compilarsi secondo il testo redatto dalla Gestione INA-Casa, vengono precisati:

i termini per la presentazione delle domande;

i Comuni, luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori ammessi alla partecipazione al manifesto-avviso;

i gruppi di priorità con i quali, mediante pubblico sorteggio, sarà formata la graduatoria delle domande raccolte, da effettuare ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333.

Detti manifesti sono affissi a cura dei Comuni interessati nei rispettivi albi comunali e nelle pubbliche vie dei Comuni indicati nei manifesti stessi in numero sufficiente affinchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione.

A) CONDIZIONI PER POTER CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio « con promessa di vendita » i lavoratori che abbiano versato almeno una mensilità di contributi INA-Casa, che si trovino nelle condizioni previste al seguente punto *a*) ovvero al punto *b*), non siano proprietari di alloggio nei Comuni di cui al punto *a*) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di alloggi in tali Comuni:

a) prestino abitualmente la propria opera ovvero risiedano in uno dei Comuni costituenti la circoscrizione di zona nella quale è compresa la località ove si trovano gli alloggi disponibili;

b) prestino abitualmente la propria opera ovvero risiedano in uno dei Comuni facenti parte di zone comprendenti Comuni limitrofi a quelli costituenti la zona alla quale appartiene il Comune ove sorgono gli alloggi disponibili.

Le domande per concorrere all'assegnazione di un alloggio « in locazione » possono essere presentate da tutti i lavoratori che oltre ad avere versato almeno una mensilità di contributi INA-Casa, si trovino in una delle condizioni previste ai precedenti punti *a*) e *b*) e che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

Tuttavia, è lasciata agli Uffici del lavoro la facoltà di limitare la partecipazione ai manifesti-avviso solamente ai lavoratori che prestano la loro opera o risiedono nei Comuni della circoscrizione di zona stabilita dal Comitato di attuazione piano incremento occupazione operaia nella quale si trovano gli alloggi disponibili, qualora gli Uffici stessi prevedano una cospicua richiesta di alloggi nella zona.

B) DOMANDE DI PRENOTAZIONE.

Il periodo utile per la presentazione delle domande è di 45 giorni con inizio dalla data di pubblicazione del manifesto-avviso.

Le domande devono essere inoltrate direttamente all'Ufficio del lavoro che ha pubblicato il manifesto-avviso; non è indispensabile che la domanda sia redatta sugli appositi moduli.

Nella domanda però devono essere indicate le seguenti notizie:

località ove il lavoratore presta abitualmente la propria opera;

località ove il lavoratore risiede;

denominazione della ditta, dell'ente ecc. presso il quale il lavoratore presta la propria opera;

se il lavoratore e i membri del suo nucleo familiare sono proprietari di alloggio in uno dei Comuni costituenti la circoscrizione di zona nella quale è compreso il Comune ove si trovano gli alloggi disponibili.

Gli Uffici del lavoro potranno richiedere agli interessati i documenti necessari per accertare le condizioni familiari, di lavoro e di proprietà di ciascun richiedente.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria di sorteggio salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente

C) GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

La graduatoria delle domande raccolte viene formata mediante pubblico sorteggio ai sensi dell'art 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, con tre gruppi di priorità

1° gruppo domande di lavoratori che prestano la propria opera ovvero risiedono nei Comuni, costituenti la circoscrizione di zona di cui al cpv *A* - comma *a*) e che appartengono alla stessa categoria (pubblici o privati) di quella cui vennero inizialmente destinati gli alloggi disponibili,

2° gruppo domande di lavoratori che prestano la propria opera ovvero risiedono nei Comuni, costituenti la circoscrizione di zona di cui al cpv *A* - comma *a*), ma che appartengono all'altra categoria (pubblici o privati),

3° gruppo domande di lavoratori delle due categorie che prestano la propria opera ovvero risiedono nei Comuni di cui al cpv *A* - comma *b*)

Ai fini della formazione della graduatoria, vengono sorteggiate in un primo tempo soltanto le domande presentate entro i primi 15 giorni del periodo utile, trascorsi i successivi 30 giorni si procede ad un secondo sorteggio per la formazione della graduatoria residua che sarà considerata quale continuazione di quella precedentemente formata

Le due graduatorie di sorteggio, formate al termine di ciascun periodo di 15 e 30 giorni, vengono pubblicate nel Foglio annunzi legali delle Provincie interessate, in due tempi

Le graduatorie vengono utilizzate per un periodo di due anni dal termine ultimo di presentazione delle domande fissato nel manifesto-avviso, per l'assegnazione degli alloggi che si rendono comunque disponibili nel Comune, comprese le frazioni, ove si trovano gli alloggi messi a concorso col manifesto avviso, a meno che non sia stata pubblicata prima di tale data, altra graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi in detto Comune

Le graduatorie potranno essere utilizzate per entrambe le destinazioni (riscatto e locazione) pertanto tutte le domande si intendono presentate sia per l'una che per l'altra destinazione

Conseguentemente le eventuali preferenze espresse in domanda non costituiscono titolo di precedenza

Ogni qualvolta si rende disponibile un alloggio, l'Ufficio del lavoro interpella i lavoratori nell'ordine stabilito dalla graduatoria di sorteggio e secondo le priorità sopra stabilite

All'atto dell'offerta di ciascun alloggio, l'Ufficio del lavoro precisa la destinazione del medesimo, l'ubicazione, il tipo (numero di stanze), la posizione nel fabbricato, la quota di ammortamento e la relativa decorrenza qualora si tratti di alloggio a riscatto, l'ammontare del canone mensile se trattisi di alloggio in locazione

L'eventuale rinuncia all'alloggio si intende definitiva a meno che non sia stata determinata da mancato gradimento della destinazione offerta o dalla capienza dell'alloggio rispetto al nucleo familiare, con l'intesa che, nel caso in cui gli interessati, rifiutino l offerta di un alloggio di un determinato tipo, saranno nuovamente interpellati soltanto allorchè si presenti la disponibilità di un alloggio con maggior numero di stanze

I lavoratori che gradiscono l'alloggio offerto debbono presentare all'Ufficio del lavoro la documentazione necessaria per dimostrare che alla data del manifesto avviso sussistevano i requisiti per concorrere

3 — Mediante l'utilizzazione di una nuova graduatoria provvisoria

gli alloggi già assegnati su una precedente graduatoria generale che si rendono disponibili dopo la pubblicazione di una nuova graduatoria provvisoria formata in relazione a un bando ordinario in corso di espletamento, vengono riservati per l assegnazione sulla nuova graduatoria generale definitiva

Quando il numero delle domande da classificare sia molto elevato e quindi l'intervallo occorrente per addivenire alla graduatoria completa dovesse presumersi molto lungo, gli Uffici del lavoro potranno essere autorizzati dalla Gestione INA-Casa ad effettuare lo stralcio di un limitato numero di domande (corrispondenti a gruppi interi che comportano punteggi eguali in sede di graduatoria preliminare), con le quali formare una prima graduatoria che segua un corso più rapido, mentre la rimanenza delle prenotazioni verrà esaminata in un secondo tempo, dando luogo a una seconda graduatoria

La graduatoria stralcio segue la completa procedura ed attraverso gli accertamenti conduce alla individuazione di un gruppo di domande con pari punteggio, fra le quali si stabilisce la precedenza in base a sorteggio

Ai lavoratori inclusi in questa graduatoria viene offerta l'alternativa di ottenere subito in assegnazione uno degli alloggi che si sono resi disponibili, ovvero attendere l ultimazione degli alloggi di nuova costruzione inclusi nel bando al quale i medesimi hanno partecipato

I lavoratori inclusi nella prima graduatoria che non abbiano accettato o non siano stati invitati a scegliere un alloggio resosi disponibile, rientrano nella graduatoria generale per l assegnazione dei nuovi alloggi messi a concorso, nel caso in cui nella seconda graduatoria vengano inclusi dei lavoratori a parità di punteggio con quelli della prima, si unifica il sorteggio fra prima e seconda graduatoria ferma restando la precedenza già stabilita all interno della prima.

Modalità per l assegnazione degli alloggi disponibili per carenza di domande

Nel caso in cui, per carenza di domande, rimangano disponibili alloggi messi a concorso con bando ordinario, gli Uffici del lavoro, alla scadenza del termine utile fissato nel bando, prorogano di 30 giorni il termine utile per la raccolta delle domande, qualora, trascorso il nuovo termine, rimangano ancora alloggi disponibili, gli stessi vengono assegnati a mezzo dei manifesti avviso di cui sopra

Tuttavia, se gli alloggi messi a concorso col bando ordinario sono 6 o meno di 6, costituenti un unico edificio destinato « con promessa di vendita », si procede alla pubblicazione di un nuovo bando ordinario nel quale è stabilito che tutti gli alloggi sono destinati « in locazione » Le domande presentate in riferimento al primo bando si intendono valide anche per il secondo

CAPO II

BANDI PARTICOLARI

Modalità per l assegnazione degli alloggi disponibili dopo la consegna (rinunce o decadenze)

1 — Mediante l'utilizzazione di precedenti graduatorie

allorchè si rendono disponibili uno o più alloggi già consegnati su una graduatoria particolare ed è trascorso il termine di validità (due anni dalla data di pubblicazione) delle graduatorie, comprese quelle riferentesi a bandi già pubblicati, mentre non è ancora stata pubblicata una nuova graduatoria provvisoria relativa ad alloggi della stessa Amministrazione dello Stato, azienda, ente o cooperativa, si procede all'assegnazione di tali alloggi estendendo la validità della vecchia graduatoria particolare, per la destinazione corrispondente a ciascun alloggio, limitatamente però a quei lavoratori che siano stati inclusi nelle prime tre classi per le graduatorie formate in base al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n 436, ovvero classificati con punteggio non inferiore a 7 punti per le graduatorie formate in base al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n 1333

Ove ricorrano tali circostanze, oltre ad accertare che l'assegnatario possegga tuttora i requisiti di legge per aver titolo all'assegnazione di un alloggio, l'Ufficio del lavoro verifica che il medesimo si trovi al momento dell'assegnazione, in condizioni di bisogno di alloggio equivalenti a quelle denunziate nella domanda

2 — Mediante la pubblicazione di un secondo bando particolare

se la vecchia graduatoria è stata già utilizzata fino ai limiti sopra indicati, si addiviene invece, previa autorizzazione della Gestione INA-Casa, alla pubblicazione di un secondo bando particolare avente le stesse caratteristiche del primo

Detto bando viene fissato a cura delle Amministrazioni dello Stato, degli enti, delle aziende e delle cooperative interessati nell'interno degli uffici, degli stabilimenti o nelle sedi delle cooperative, e inoltre, a cura dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, sull albo del Comune ove si costruisce e rimane affisso per un periodo di 30 giorni.

Le domande di prenotazione degli alloggi messi a concorso col secondo bando particolare, vengono accettate dopo il 15° giorno di affissione del bando sino al termine del periodo di affissione

Le domande devono essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa da ritirarsi presso i compe-

tenti Uffici del lavoro e della massima occupazione e presso le sezioni distaccate degli uffici stessi e devono essere inoltrate direttamente all'Ufficio del lavoro competente.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 30 quale rimborso spese.

All'atto della presentazione della domanda non è necessario unire alla medesima altro documento che lo stato di famiglia munito, possibilmente, della dichiarazione da parte dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto riguardante la proprietà.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

Gli alloggi vengono assegnati:

ai lavoratori appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o ai soci della cooperativa che prestino la loro opera o risiedano nelle località indicate nel bando;

ai lavoratori appartenenti all'ente, all'azienda che prestino la loro opera nelle località indicate nel bando.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione controllano la osservanza da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli enti, delle aziende e delle cooperative, delle disposizioni che regolano l'affissione dei bandi.

3. — Mediante pubblicazione di un manifesto-avviso aperto alla generalità dei lavoratori:

nel caso in cui, nonostante la pubblicazione del secondo bando, rimangano ancora alloggi disponibili, gli stessi vengono messi a concorso a mezzo di manifesto avviso aperto alla generalità dei lavoratori.

Modalità per l'assegnazione degli alloggi disponibili per carenza di domande

Nel caso in cui, per carenza di domande, rimangano disponibili alloggi messi a concorso con bando particolare si provvede alla pubblicazione di un secondo bando, avente le stesse caratteristiche del primo, previa autorizzazione della Gestione INA-Casa. Qualora, nonostante la pubblicazione del secondo bando, rimangono ancora alloggi disponibili, gli stessi vengono messi a concorso a mezzo di manifesto avviso aperto alla generalità dei lavoratori, a meno che non vi sia una graduatoria generale utilizzabile.

La graduatoria delle domande raccolte viene formata mediante pubblico sorteggio ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, con due gruppi di priorità:

1° gruppo: domande di lavoratori che prestano abitualmente la propria opera ovvero risiedono in uno dei Comuni costituenti la circoscrizione di zona nella quale è compresa la località ove si trovano gli alloggi disponibili;

2° gruppo: domande di lavoratori che prestano abitualmente la propria opera ovvero risiedono in uno dei Comuni facenti parte di zone comprendenti Comuni limitrofi a quelli costituenti la zona alla quale appartiene il Comune ove sorgono gli alloggi disponibili.

Per quanto concerne la procedura relativa alla formazione delle graduatorie ed alla assegnazione degli alloggi messi a concorso con manifesto avviso, valgono le norme illustrate al precedente capo I, punto 2.

(6217)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 264

Corso dei cambi del 18 novembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,6075	620,60	620,60	620,60
$ Can.	652,95	652 —	652 —	651,875	651,75	652,72	651,80	653 —	652,70	652 —
Fr. Sv.	143,06	142,97	142,93	142,965	142,92	143,05	142,965	143,05	143,05	142,98
Kr. D.	89,97	89,95	89,98	89,99	90 —	89,98	89,985	89,97	89,98	89,98
Kr. N.	86,93	86,93	86,94	86,95	86,96	86,90	86,95	86,95	86,94	86,95
Kr. Sv.	119,81	119,80	119,83	119,81	119,82	119,80	119,815	119,80	119,81	119,80
Fol.	164,43	164,28	164,30	164,28	164,25	164,40	164,265	164,40	164,39	164,25
Fr. B.	12,41	12,4075	12,412	12,41	12,4075	12,41	12,40825	12,40	12,41	12,41
Fr. Fr.	126,51	126,53	126,52	126,53	126,52	126,52	126,525	126,52	126,53	126,50
Lst.	1739,50	1739,25	1739,50	1739,55	1739,375	1739,50	1739,40	1739,50	1739,40	1739,25
Dm. occ.	148,79	148,80	148,785	148,785	148,78	148,80	148,79	148,80	148,79	148,79
Scell. Austr.	23,95	23,96	23,96	23,954	23,95	23,96	23,95625	23,95	23,95	23,955

Media dei titoli del 18 novembre 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	73,075
Id. 3,50 % 1902	71,30
Id. 5 % 1935	103,15
Redimibile 3,50 % 1934	96,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,525
Id. 5 % 1936	100,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,604
1 Dollaro canadese	651,837
1 Franco svizzero	142,965
1 Corona danese	89,987
1 Corona norvegese	86,95
1 Corona svedese	119,812
1 Fiorino olandese	164,272
1 Franco belga	12,409
100 Franchi francesi	126,527
1 Lira sterlina	1739,475
1 Marco germanico	148,787
1 Scellino austriaco	23,955

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 366 — Data: 8 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Savona — Intestazione: Piccone Ottavio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 6000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 560 — Data: 7 aprile 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Bologna — Intestazione. Pullega Luigi — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5% - 1949, al portatore 6 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 454 — Data 14 gennaio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Novara — Intestazione: Brustia Costante — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50%, al portatore 14 — Capitale L 15 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data 25 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ancona — Intestazione. Montesi Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50%, al portatore 6 — Capitale L. 6000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1536 — Data: 7 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Direzione generale del debito pubblico, Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione Filippetti Ferruccio fu Sebastiano — Titoli del debito pubblico: Prestito redimibile 5% - 1936, al portatore 3 — Capitale L. 7500

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 24 — Data: 5 novembre 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Ancona — Intestazione Semavoni Sante — Titoli del Debito pubblico Prestito ricostruzione 3,50%, al portatore 1 — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 39 — Data 18 marzo 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Frosinone — Intestazione De Arcangelis Lorenzina — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% - 1935, al portatore 5 — Capitale L 5000

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 40 — Data: 18 marzo 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Frosinone — Intestazione: De Arcangelis Lorenzina — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione redimibile 5%, al portatore 40 — Capitale L 40 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 41 — Data. 18 marzo 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Frosinone — Intestazione: De Arcangelis Lorenzina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% - 1934, al portatore 41 — Capitale L. 90 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 18 marzo 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Frosinone — Intestazione: De Arcangelis Lorenzina — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione redimibile 3,50%, al portatore 15 — Capitale L. 15 000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 ottobre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5851)

Notifica di smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*) Avviso n 15.

In applicazione dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, e stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1968:

1) n 76252 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: 8/256252) di L 5 000
» 108534 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal numero 7/2170661 al 7/2170680) . » » 100 000
» 108535 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/2170681 al 7/2170700) . » » 100 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti da Biancamano Gioacchino, nato a Calatafimi il 30 aprile 1895 e domiciliato in Milano, via Cosseria n 1.

2) n. 145517 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal numero 7/9931033 al 7/9931034) . . di L. 10 000

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Novara e denunciato smarrito dalla signora Ceruti Agostina, nata a Valpiana di Valduggia il 25 maggio 1927 ed ivi domiciliata

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 20 ottobre 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(5852)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof Groppali Alessandro componente supplente di detta Commissione, teste deceduto,

Decreta:

Il prof. Pugliese Giovanni, dell'Università degli studi di Milano, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Groppali Alessandro.

Roma, addì 15 ottobre 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1959
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 136 — BOVIO

(6221)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.